



**CITTA' DI AULLA**  
**Medaglia d'Oro al Merito Civile**  
**Provincia di Massa Carrara**

**DECRETO DEL SINDACO**

**DECRETO DEL SINDACO / 13**  
**del 31/10/2025**

**OGGETTO:**  
SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI IN CASO DI LORO ASSENZA O IMPEDIMENTO

**Soggetti destinatari:**  
Dirigente 1° settore , Dirigente 2° settore , Dirigente 3° Settore

IL SINDACO  
Avv. VALETTINI ROBERTO

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*

Oggetto: Sostituzione dei Dirigenti in caso di loro assenza o impedimento

## IL SINDACO

Ritenuto necessario, in caso di assenza o impedimento di un dirigente, sostituirlo con altro dirigente, al fine di assolvere le relative funzioni di direzione delle attività e emanazione degli atti di competenza del dirigente temporaneamente assente o impedito o in conflitto di interessi quando non sia stata istituita e attribuita un'area delle posizioni organizzative (incarico di Elevata Qualificazione) con delega di firma dell'atto finale;

Visti i precedenti decreti n. 6 e 7 del 25.05.2024 e il decreto n. 4 del 30.05.2024, con i quali si disponeva relativamente alla sostituzione dei Dirigenti del 1° e 2° Settore e del Segretario Generale con funzioni dirigenziali, in caso di loro assenza o impedimento;

Visto il decreto n. 14 del 30.12.2024 ad oggetto "Graduazione retribuzione posizione del segretario comunale" il quale nella scheda di graduazione allegato B), già convalidata dal Nucleo Tecnico di Valutazione, ricomprende la "Sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo dei dirigenti, dei responsabili EQ, dei responsabili dei servizi, su posti coperti da titolare ove non ricorra la condizione di interim";

Visto il decreto n. 15 del 30.12.2024 ad oggetto "Approvazione nuova pesatura delle posizioni dirigenziali";

Preso atto delle pronunce della giurisprudenza amministrativa e dell'orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per quanto riguarda in particolare le funzioni del Segretario comunale, e secondo cui non è possibile attribuire al Segretario Comunale, e vieppiù se anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione, *"una sorta di competenza generale su tutte le attività gestionali dell'ente ed un connesso e conseguente altrettanto generale e generalizzato potere di firma in luogo dei dirigenti comunali, che si porrebbe del resto in insanabile contrasto con l'autonomia di questi ultimi e con la necessaria valorizzazione delle loro relative competenze finalizzate"*;

Valutate la dimensione dell'Ente, le attività di competenza nei tre Settori in cui si ripartisce, le professionalità esistenti all'interno della struttura, il personale assegnato;

Considerato che:

- i settori di competenza amministrativa sono due di cui uno ( Settore 2) comprende anche il servizio finanziario, mentre l'altro ( Settore 3) comprende il servizio di gestione delle risorse umane ed è diretto dal Segretario generale ad interim;
- il settore tecnico ( Settore 1) è unico e ricomprende sia i servizi di pianificazione urbanistica e di edilizia, sia i servizi di programmazione e gestione dei lavori pubblici oltre al servizio di protezione civile e al servizio ambiente;
- nel Settore 2 al momento risultano istituite due posizioni di elevata qualificazione, ( di cui 1 attribuita), mentre nel settore 1 è stata istituita e attribuita una posizione EQ relativa ai servizi lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale;
- il Segretario generale risulta attualmente impegnato su tre Comuni, in convenzione con il Comune di Aulla capofila ove, come sopra detto, è incaricato anche della Direzione del Settore 3 ad interim;

Richiamato l'art. 22, commi 6 e 9, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo cui:

comma 6 - *"Quando una posizione dirigenziale risulti vacante o vi è temporanea assenza o impedimento del titolare, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza del dirigente mancante, assente o impedito è demandato, **con apposito incarico del Sindaco**, anche di carattere generale, **ad altro dirigente**, anche se tali attribuzioni non rientrano nelle specifiche competenze tecnico-professionali di quest'ultimo, **ovvero al Segretario comunale**".*

comma 9 - *“Il dirigente di Settore può, altresì, con proprio atto, indicare, per l'adozione di atti necessari durante l'assenza per ferie, un proprio dipendente incaricato di posizione organizzativa ovvero un proprio funzionario di categoria D i quali potranno assumere tutti i necessari provvedimenti rientranti nelle loro legittime competenze. Nel caso di assenza per malattia, il Segretario potrà, altresì, individuare, per la sostituzione del Dirigente, un dipendente del medesimo o di altro Settore incaricato di posizione organizzativa che potrà, comunque, adottare gli atti di propria competenza. In tutte le fattispecie del presente comma il decreto di sostituzione circostanzerà con precisione i compiti specifici che verranno assegnati, in armonia con l'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001”.*

Vista la deliberazione di giunta n. 81/2022 che ha stabilito di modificare e integrare il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi individuando le attività non delegabili ai Responsabili di EQ e quindi di esclusiva competenza dei Dirigenti;

Ritenuto

-di adottare un provvedimento che nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale vigente e di quanto statuito da Anac e dalla giurisprudenza, garantisca la continuità dell'azione amministrativa in casi eccezionali, di assenza /impedimento temporaneo dei Dirigenti, anche al fine di evitare danni all'Ente;

Visti gli articoli 50, 107 e 97 del D.Lgs n. 267/2000;

## **DECRETA**

1) che in caso di assenza o impedimento temporanei dei Dirigenti, fermo restando quanto attribuito ai titolari di Elevata Qualificazione se esistenti, le sostituzioni dei Dirigenti avvengono come di seguito indicato:

- il Dirigente del 1°Settore, “Territorio, Commercio, Vigilanza e Protezione Civile”, viene sostituito dal Segretario Generale con funzioni dirigenziali, e in subordine, ossia in caso di contemporanea assenza di entrambi, dal Dirigente del 2°Settore.

Fermo restando quanto stabilito dal decreto n. 4 del 24.02.2025 che qui si conferma e che stabilisce che in caso di assenza del Dirigente del 1°Settore le incombenze e le responsabilità relative alla protezione civile sono di competenza del Dirigente del 2°Settore e solo in caso di assenza di quest'ultimo le relative funzioni saranno svolte dal Segretario Generale;

- il Dirigente del 2°Settore “Servizi Finanziari e alla Città”, viene sostituito dal Segretario Generale con funzioni dirigenziali, e in subordine, ossia in caso di contemporanea assenza di entrambi, dal Dirigente del 1°Settore;

- il Dirigente del 3°Settore “Segreteria, Personale e Servizi Interni”, viene sostituito dal Dirigente del 2°Settore, e in subordine, ossia in caso di contemporanea assenza di entrambi, dal Dirigente del 1°Settore;

2) che il presente atto esplica i suoi effetti, ogni qual volta dovesse verificarsi un'assenza o un impedimento temporanei, e comunque solo con riferimento alle attività gestionali di competenza amministrativa generale;

3) che, come previsto nel Regolamento vigente, il sottoscritto potrà adottare nel caso concreto, uno specifico provvedimento circostanziando *“con precisione i compiti specifici che verranno assegnati”*;

4) che in caso di particolari ed imprevedibili esigenze, potranno essere emanate dal sottoscritto disposizioni derogatorie al presente provvedimento;

5) che comunque il Dirigente o il Segretario comunale, sostituto del Dirigente assente, ha pieni poteri di gestione giuridica del personale sotto il profilo organizzativo e disciplinare e pertanto può, tra l'altro, emanare istruzioni/ordini di servizio ai dipendenti dei Settori che è chiamato a gestire;

#### RICORDA

- che il Segretario Generale, nell'espletamento delle funzioni tipiche legate a tale ruolo, viene sostituito esclusivamente dal Vice Segretario comunale;
- che resta nella facoltà dei Dirigenti e del Segretario Generale, nel rispetto del sopra richiamato Regolamento comunale in vigore, adottare ulteriori provvedimenti che individuino Funzionari dei Settori quali responsabili di procedimenti di competenza, e/o anche delegandoli, se del caso, alla firma di atti a rilevanza esterna, in particolare per i procedimenti implicanti conoscenze tecnico-specialistiche che non sono ascrivibili alla competenza dei Dirigenti sostituti o del Segretario generale o comunque per attività specifiche che per legge non possono essere svolte da questi ultimi;

#### DEMANDA AI DIRIGENTI

nel caso di ferie programmate:

- di procedere a un puntuale passaggio di consegne al Dirigente sostituto, con riferimento ai procedimenti in corso e a una informativa completa sulle eventuali criticità prevedibili nella gestione degli stessi, comunicando altresì i nominativi del personale assegnato eventualmente assente;
- di individuare un funzionario che adotti atti a rilevanza esterna per i procedimenti implicanti competenze tecnico-specialistiche che eccedono la competenza dei Dirigenti sostituti o del Segretario generale, nel rispetto del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in vigore.

#### DISPONE

- Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nella sezione predisposta di "Amministrazione Trasparente";
  - Di notificare il presente provvedimento ai Dirigenti interessati.

Il Sindaco  
Avv. Roberto Valettini